

**Comune di Dolianova**

(Provincia del Sud Sardegna)

***Segreteria del Sindaco***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protocollo n. del. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Oggetto: Divieto di vendere per asporto e somministrare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in occasione dei festeggiamenti del nuovo anno, nonché di introdurre bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine o materiale pirotecnico ed altri offendicula nell’area di svolgimento dell’evento denominato “Annu Nou 2019”**

**IL SINDACO**

**Richiamata** la propria precedenza ordinanza N. 53, del 19.12.2019.

**Atteso** che si rendono necessarie ulteriori precisazioni in ordine al provvedimento sopra richiamato, emanato in occasione della festività del Capodanno, in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone interessate dall’evento, si verificano situazioni di affollamento e di concentrazione tra persone di diversa età, fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza.

**Atteso** che in occasione degli eventi di carattere culturale e sociale di cui sopra, si è mostrato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e lattine metalliche con derivante abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze ed aree verdi, determinando serio pericolo per l’incolumità pubblica e particolarmente per i bambini, anziani ed animali domestici, abituali frequentatori delle stesse.

**Considerato**, che la circostanza segnalata presuppone di fatto situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell’ordinata vivibilità, nondimeno dell’ordine e della sicurezza urbana e pubblica dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano e della sicurezza pubblica, consistenti in: disturbi alla quiete, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi.

**Atteso** che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”; - nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”.

**Preso atto** che in relazione alla circolare sopra indicata ed in riferimento all’evento denominato “Annu Nou 2019”, che si svolgerà nelle Piazze Brigata Sassari e Europa, vie Roma ed Europe e Corso Repubblica di Dolianova, il giorno 31 dicembre 2019 ed il giorno 1 gennaio 2020, si rende necessaria una regolamentazione sulla di vendita di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro o in lattine metalliche sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che dei venditori ambulanti, che esercitano la loro attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione dei festeggiamenti.

**Ritenuto** che le deprecabili condotte descritte, associate allo svolgimento dell’evento denominato “Annu Nou 2019”, oltre a rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato.

**Considerato** che l’utilizzo di contenitori in vetro e lattine per bevande e il materiale pirotecnico, mortaretti, petardi, ed altre offendicula, nell’esempio dello spray urticante, come recentemente verificatosi in altri contesti e come riportato dalla stampa nazionale, si è dimostrato una delle principali concause di danni, anche gravi, a persone e cose stante che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro cittadino rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto.

**Valutato** che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tali da non poter escludere l’eventualità di lesioni alle persone, come di danni alle cose, diversamente prevenibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto, nello spazio temporale e nell’area maggiormente interessata all’evento per la fine dell’anno.

**Dato atto** che si rende adeguato apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di assicurare alla cittadinanza una fruizione pacifica e tranquilla degli spazi pubblici anche in una situazione di particolare sovraffollamento e sovreccitazione, contrastando il verificarsi di eventi che possano alimentare episodi di inciviltà e vandalismo recando disagio alla vivibilità della città e al godimento della stessa.

**Ritenuto** necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza urbana e pubblica vietando:

* la vendita per asporto all’interno degli esercizi di somministrazione o dagli esercenti in forma ambulante e/o itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine metalliche,
* il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro o in lattine metalliche, ovvero del loro consumo per asporto in bicchieri di qualsiasi forma e dimensioni, di vetro o di cristallo ma anche di metalli comuni o pregiati, di materie ceramiche, su tutto il territorio comunale,
* l’introduzione ed uso nonché la vendita di materiale pirotecnico, mortaretti, petardi, ed altre offendicula, nell’esempio dello spray urticante.

**Stimato** pertanto necessario provvedere con urgenza a vietare la vendita per asporto e la somministrazione, con l’esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto, di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine, prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria, dalle ore 17:00 del 31 dicembre 2019 alle ore 03:00 del giorno 1 gennaio 2020, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati in tutto il perimetro individuato per lo svolgimento dell’evento.

**Considerato** che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali.

**Visto** l’art. 15, c. 16, della L.R. 18.05.2006 n. 5 e s.m.i. che recita: “*possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse*”.

**Ritenuto** inoltre che per le ragioni già esposte in premessa sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone, sussistano altresì le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione.

**Visto** il Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali D.lgs. n. 2672000 e s.m.i. ed in particolare:

* l'art. 3, c. 2 che indica il Comune quale Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo,
* l’art. 7-bis, c. l-bis, che integra salvo diversa disposizione di legge, per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare,
* l’art. 54, c. 4 e c. 7 come integrato dall’art. 8, c. 1 lett. a) del D.L. n. 14/2017, convertito in L. 18/04/2017, n. 48.

**Vista** la legge n. 689/1981.

**Visto** il D.M. 5/08/2008 Ministero Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare: l’art. 1 in relazione dei fini di cui all’art. 54, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed art. 2, lett. b) e d).

**Visto** il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, in particolare:

* l’art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
* l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

**Richiamata** la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*.

**Visto** l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017 e la legge n.132/2018.

**Ritenuto** di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54, c. 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

**Valutat**a la necessità dell’adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità ed attesa la preventiva informativa al preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° c. del D.lgs. n. 2672000 e s.m.i.

**ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa e per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza urbana e pubblica, dalle ore 17:00 del 31 dicembre 2019 alle ore 03:00 del giorno 1 gennaio 2020, per tutto il perimetro individuato per lo svolgimento dell’evento, circoscritto nelle Piazze Brigata Sassari ed Europa, vie Roma ed Europe e Corso Repubblica di Dolianova e nell’intero territorio comunale in occasione dello svolgimento dell’evento denominato “Annu Nou 2019”:

1. è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro o lattine metalliche e bicchieri di qualsiasi forma e dimensioni, di vetro o di cristallo ma anche di metalli comuni o pregiati, di materie ceramiche, per il consumo di ogni genere di bevande.

2. è fatto divieto a chiunque di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine metalliche e bicchieri di qualsiasi forma e dimensioni, di vetro o di cristallo ma anche di metalli comuni o pregiati, di materie ceramiche, per il consumo di ogni genere di bevande.

3. è fatto divieto a chiunque di vendita e di introdurre ed utilizzare materiale pirotecnico, mortaretti, petardi, ed altre offendicula, nell’esempio dello spray urticante solo all’interno del perimetro individuato per lo svolgimento dell’evento, circoscritto nelle Piazze Brigata Sassari ed Europa, vie Roma ed Europe e Corso Repubblica di Dolianova.

4. è fatto assoluto divieto di mettere in disponibilità bottiglie di vetro, lattine metalliche e bicchieri di qualsiasi forma e dimensioni, di vetro o di cristallo ma anche di metalli comuni o pregiati, di materie ceramiche, per il consumo di ogni genere di bevande al consumatore.

5. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualunque genere servite in bicchieri di qualsiasi forma e dimensioni, di vetro o di cristallo ma anche di metalli comuni o pregiati, di materie ceramiche, ed in lattine di metallo, prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, che dovranno cessare la loro attività alle ore 03:00 del giorno 1 gennaio 2020, per poi riprenderla secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Alle imprese o gestioni del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è fatto obbligo di uniformarsi alle disposizioni di cui ai precedenti punti 4.

7. Il divieto di cui al precedente punto 5. non opera nel caso in cui la somministrazione è effettuata al tavolo congiuntamente al pasto all’interno della struttura edile nella quale vengono serviti cibi e bevande varie esercizi pubblici operanti.

8. L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, c l-bis, T.U. approvato con D.lgs. n. 2672000 e s.m.i. da € 25,00 ad € 500,00, impregiudicata l’azione penale.

9. La presente ordinanza verrà consegnata agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro, imprese o gestioni del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici operanti all’interno del perimetro individuato per lo svolgimento dell’evento e per quelli operanti su tutto il territorio comunale in occasione dello svolgimento dell’evento denominato “Annu Nou 2019”.

10. La propria precedenza ordinanza N. 53, del 19.12.2019 è revocata.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

**INFORMA**

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della presente, ovvero dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

**DISPONE**

Che sia resa pubblica mediante manifesti murali e/o qualunque altra forma di comunicazione idonea alla massima diffusione, e che sia comunicata:

* Al Prefetto di Cagliari
* Alla Questura di Cagliari
* Alla Compagnia Carabinieri di Dolianova.
* Alla Stazione Carabinieri di Dolianova.
* Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari
* Al Servizio 118 di Cagliari
* Alla Polizia Locale Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
* Alla Compagnia Barracellare di Dolianova.
* Allo Sportello Unico Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
* All’Albo ed al sito web istituzionale Comune di Dolianova.
* Alla sig.ra Cocco Monia – Organizzatore evento denominato “Annu Nou 2019”,

 **IL SINDACO**

 **Ivan Piras**